

N. 1165/2022 R.G.

Repert. n. 28/2024 del 04/01/2024

Registrato il: 30/04/2024 n.995/2024 importo 208,70

tutela della proprietà privata e della sicurezza dei terzi soggetti, indicati alla lettera "D" (pag. 19 e ss.) nella citata relazione c.t.u. a firma dell'Ing. Mattia Facchini del 23.06.2019 (cfr. All. n. 3), qui richiamata per relationem, e segnatamente: 1. CHIUSURA E RIMOZIONE DEL TUBO DI SCOLO SULL'ARGINE: chiusura e rimozione del tubo di scolo delle acque piovane posto sull'argine nell'area nord-ovest; 2. RIMOZIONE TUBI DISCENDENTI CAPPELLE AREA NORD-OVEST: rimozione dei tubi discendenti dalle cappelle dell'area nord-ovest; 3. MANUTENZIONE COPERTURA CAPPELLE AREA SUD-EST: manutenzione della copertura delle cappelle e verifica di eventuali ostruzioni che possano impedire il corretto deflusso delle acque dal tetto al sistema fognario presente nel cimitero; 4. RIMOZIONE VEGETAZIONE AREA NORD-OVEST: rimozione della vegetazione sul piastrone dell'area nord-ovest dell'argine; 5. RIMOZIONE DETRITI A VALLE DELL'ARGINE: pulizia dell'area ai piedi della scarpata da parte del Comune di Isola del Liri; 6. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO: monitoraggio topografico dell'area sia in maniera manuale che automatica; 7. OPERA DI SOSTEGNO PER MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA: realizzazione muro di sostegno in calcestruzzo armato gettato in opera per la messa in sicurezza dell'area sottostante con realizzazione di un canale di raccolta delle acque meteoriche che possa risolvere l'attuale problema che si verifica in corrispondenza di ogni evento di pioggia consentendo che le acque raccolte possano essere convogliate nel più vicino ricettore fognario; ai predetti interventi dovrà sommarsi il totale smantellamento della zona cimiteriale impropriamente destinata a ricovero/pascolo di animali di vario genere quale pur individuata nella suddetta c.t.u.; B. condannare l'Ente comunale convenuto, trascorso inutilmente detto termine, a corrispondere alla parte attrice l'importo necessario per l'esecuzione di detti lavori di ripristino e messa in sicurezza nella somma ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria del presente Giudizio; C. condannare il Comune di Isola del Liri al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e personali causati alla parte attrice Sig.ra Mancini Fiamma così come (anche) riscontrati nella perizia stragiudiziale del Geom. Proia Carlo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, nella misura ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria del presente Giudizio anche accedendo ad una valutazione equitativa del danno; D. condannare il Comune convenuto alla refusione delle spese processuali sostenute nella fase dell'atp, ivi comprese le sostenute spese di ctu, risultanti essere pari a complessivi euro 9.000,00 come da prospetto allegato (All. n. 9). E. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari anche del giudizio per a.t.p. con relativa maggiorazione tariffaria e previdenziale".

A tal fine, l'attrice deduceva: - di essere proprietaria esclusiva proprietaria del fabbricato ed annesso fondo sito nel territorio del Comune di Isola del Liri, Via Nazionale n. 47 distinto al N.C.E.U. al foglio n. 21, particelle nn. 952,1327 e 1329; - che detta proprietà, sul lato nord, presenta



N. 1165/2022 R.G.

Repert. n. 28/2024 del 04/01/2024

Registrato il: 30/04/2024 n.995/2024 importo 208,70

una parete di contenimento del terreno sovrastante, costituente l'attuale confine di proprietà tra il terreno privato della deducente ed il Civico Cimitero Comunale di Isola del Liri; - che in verità la proprietà della ricorrente risulta costeggiare il Civico Cimitero Comunale per un lungo tratto in corrispondenza di un dislivello naturale, risultando quindi la proprietà dell'esponente a quota più bassa rispetto a quella del confinante cimitero del Comune di Isola del Liri; - che il dislivello tra le proprietà è rappresentato da un argine sul quale sorge un muro di delimitazione del cimitero stesso (e solo in alcuni punti dai muri delle cappelle votive); - che sui predetti muri a monte dell'argine erano presenti diverse tubazioni aventi quale scopo quello di scolo delle acque provenienti dai viali e piazzali posti all'interno del Cimitero *de quo*; - che dette tubazioni, risultavano protendere improvvidamente ed indebitamente sulla proprietà della Sig.ra Mancini Fiamma, insistendo sull'orlo del citato argine e riversando, pertanto, il copioso liquido fuoriuscente, sulla proprietà della deducente; - che nei termini peritalmente accertati dal geom. Carlo Proia (All. n. 1), il detto argine risultava essere franato in svariati punti, mentre, in altri, risultando di precaria stabilità, risultava costituire grave pericolo di future ulteriori frane, con ogni immaginabile pregiudizio, anche patrimoniale, per le ragioni della parte esponente; - che, pertanto, le frane in atto risultavano invadere la proprietà della Sig.ra Mancini Fiamma, e le stesse erano univocamente da ricondursi, in via causale, alla cattiva regimentazione delle acque di scolo del cimitero, nonché dagli stessi tubi, arbitrariamente installati; - che tale riferito contesto di criticità, inoltre, risultava essere tale da ingenerare uno stato di pericolo che non consentiva, nè la lavorazione nè la pulizia dell'area sottostante (che si ribadisce essere di esclusiva titolarità della Sig.ra Mancini Fiamma); - che le predette circostanze risultavano, inoltre, comportare una grave e seria destabilizzazione di tutta l'area, in quanto l'irregolare deflusso delle acque provenienti dall'area cimiteriale, l'omessa previsione di canali convoglianti tali flussi, nonché l'indebita destinazione d'uso della zona cimiteriale comportava una continua, costante e progressiva erosione del terreno, nonché fenomeni di smottamento e frane comportanti lo scivolamento del terreno verso la parte più a valle; - che veniva riscontrata insistere, sull'area di pertinenza del cimitero, posta anch'essa sulla sommità dell'argine, una vera e propria fattoria, con strutture per il ricovero di animali quali asini, capre, strutture per il rimessaggio di fieno e paglia delimitate da una staccionata in legno nei termini di cui all'allegata documentazione fotografica (cfr. all. n. 1); - che alcuni manufatti destinati al ricovero degli animali sopra indicati, oltretutto, non risultavano esser posti ad adeguata istanza dai fabbricati vicini, e con molta probabilità, non risultavano essere osservanti della disciplina normativa igienico-sanitaria di riferimento; - che addirittura alcuni dei predetti animali nel corso del tempo risultano esser precipitati dall'argine della zona cimiteriale sul terreno di proprietà dell'odierna parte attrice; - che quest'ultima, in ragione di quanto precede, ha inteso proporre ricorso per accertamento tecnico



preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c, dinanzi il Tribunale di Cassino, iscritto al ruolo generale n. 246/2019, al fine di conseguire, previa cristallizzazione probatoria dello stato dei luoghi, la condanna del Comune di Isola del Liri, tanto al "facere" utile e necessario a ripristinare una condizione di legittimità e sicurezza sull'area d'interesse, quanto al dovuto risarcimento patrimoniale e personale subito dalla Sig.ra Mancini Fiamma, odierna attrice, in ragione immediata e diretta degli eventi franosi verificatisi, imputabili alla esclusiva responsabilità dell'Ente comunale avverso; - che il Comune di Isola del Liri si costituiva nel succitato procedimento rassegnando le seguenti conclusioni: "...omissis...in via principale, preliminare e pregiudiziale: 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo de quo perché mancante dei requisiti di legge del fumus boni iuris e periculum in mora e per l'effetto rigettare il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo; 2. accertare e dichiarare la nullità ex art. 156 comma 2 cpc dell'accertamento tecnico preventivo per difetto di "esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata" e per l'effetto rigettare il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo...omissis..."; - che veniva espletata CTU che accertava gli inconvenienti denunciati, indicando le opere da eseguire; - che con nota del 6.08.2019, inoltrata a mezzo pec, la Sig.ra Mancini Fiamma diffidava il Comune di Isola del Liri affinché provvedesse a conformarsi alle prescrizioni di cui alla succitata CTU (All. 5); - che con nota del 12.10.2019, il Comune di Isola del Liri significava che: "...omissis...Nell'immediatezza e comunque entro e non oltre il 15.11.2019 :1. Chiusura e rimozione del tubo di scolo sull'argine; 2. Rimozione tubi discendenti cappelle area nord-ovest (con interessamento/sollecito diretto ai privati – tra cui la sua assistita – per quanto di competenza, giusta concessioni novantanovenali);3. Manutenzione copertura cappelle area sud-est (con interessamento/sollecito diretto ai privati per quanto di competenza, giusta concessioni novantanovenali); 4. Rimozione vegetazione area nord-ovest; 5. Rimozione detriti a valle dell'argine; 6. Attività di monitoraggio. Riguardo alle attività da svolgersi sulla proprietà della sig.ra Mancini (attività di monitoraggio, manutenzione o prelievo materiale o altre attività necessarie), è appena il caso di precisare, che è indispensabile la collaborazione della sua assistita per l'accesso ai luoghi, pertanto la stessa dovrà rendersi sin'ora disponibile a consentire l'accesso a semplice richiesta, anche verbale, del Comune; ciò anche per consentire al Comune medesimo di procedere ad un opportuno riconfinamento con l'apposizione di picchetti di delimitazione. Relativamente all'intervento definitivo consigliato dal CTU al punto n. 7 della depositata consulenza d'ufficio –Opera di sostegno per messa in sicurezza definitiva - pur ritenendolo non necessario e non pertinente, per quanto già significato nelle proprie osservazioni alla depositata CTU, nonchè comportante problematiche di sconfinamento ai danni della proprietà privata, il Comune si impegna a valutare l'eventuale fattibilità di opera alternativa e risolutiva,



N. 1165/2022 R.G.

Repert. n. 28/2024 del 04/01/2024

Registrato il: 30/04/2024 n.995/2024 importo 208,70

coinvolgendo tutti gli Enti preposti (anche ai fini delle necessarie verifiche ed autorizzazioni nonché possibili finanziamenti) all'esito di un congruo periodo di monitoraggio della condizione dei luoghi (anche durante intemperie e giornate di particolare piovosità) successivo alla realizzazione degli interventi indicati dal CTU ai numeri 1-2-3-4-5-6...omissis..." (All. 6); - che in ragione dell'omessa realizzazione di tutte le opere ripristinatorie e manutentive in questione, malgrado il formale impegno in tal senso assunto dal Comune di Isola del Liri, la Sig.ra Mancini Fiamma si determinava a promuovere procedimento di mediazione n. 286/2019 dinanzi la Camera di mediazione e di conciliazione delle controversie presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino che, tuttavia, risulta essersi concluso con redazione di verbale di esito negativo (All. 7); - che parte attrice rinnovava diffida extra-giudiziale al Comune avverso, in data 17.05.2021 (All. 8); - che l'indubbia grave inottemperanza rispetto alle prescrizioni di cui alla summenzionata ctu risulta aver aggravato le criticità già denunciate e riscontrate all'esito dell'attività peritale svolta nell'ambito del predetto a.t.p..

Instaurato il contraddittorio, il comune non si costituiva e veniva pertanto dichiarato contumace all'udienza del 19 ottobre 2022.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale e acquisizione del fascicolo dell'ATP.

All'udienza del 5 ottobre 2023, celebrata in modalità cartolare, l'attrice precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Tanto chiarito, nel merito, la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

Come accertato dal CTU ing. Mattia Facchini nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, il luogo oggetto di causa è ubicato nel comune di Isola del Liri (FR), tra Via Nazionale e Via Sant'Angelo. Nel dettaglio, si tratta di un argine che funge da confine tra i terreni di proprietà della Sig.ra Fiamma Mancini, distinti al N.C.E.U. al foglio 21, particelle nn. 952, 1327 e 1329, posti a valle dell'argine, e il terreno appartenente al cimitero del Comune di Isola del Liri (FR), posto a monte dell'argine (Figure 2, 3). Il CTU ha evidenziato che "...L'argine forma un dislivello naturale tra le due proprietà appena descritte ed è caratterizzato da travertino terroso di età quaternaria. Gli affioramenti consistono in bancate da metriche a decimetriche di materiale concrezionato lapideo biancastro e fratturato (Figura 12), passante a materiale da vacuolare a cavernoso (Figura 13-14). Gli strati lapidei sono alternati a sabbie da cementate a sciolte di colore giallastro-avana (Figura 15-16) con concrezioni carbonatiche e rare inclusioni lacustri...A monte dell'argine si segnala la presenza di tubo di scolo di acque meteoriche, (Figura 18) mentre a valle si evidenziano piccole caverne nella roccia che vengono utilizzate dalla parte attrice come rimessa per legna o



N. 1165/2022 R.G.

Repert. n. 28/2024 del 04/01/2024

Registrato il: 30/04/2024 n.995/2024 importo 208,70

tegole”. Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che “il terreno di proprietà dell’attrice, posto a valle dell’argine, presenti coltivazioni di vario genere (Figure 4-5), una scala in cemento/pietra utilizzata dalla famiglia di quest’ultima come accesso privato all’aerea del cimitero (Figura 6) e una rimessa per auto in disuso (Figura 7)” e che “Ai piedi dell’argine dell’area sud-est si registrano piccoli accumuli di terreno provenienti dall’alto a seguito di fenomeni franosi (Figura 8)”; Il terreno di proprietà del Comune di Isola del Liri, posto a monte dell’argine, è costituito invece da cappelle votive ad uso del cimitero, due strutture destinate a rifugio per alcune caprette e due equini e un parapetto provvisorio con elementi lignei e rete metallica a protezione dell’argine.

Orbene, la CTU espletata, secondo un metodo di indagine serio e razionale, immune da vizi logici o giuridici, e condivisibile, ha riscontrato la sussistenza delle problematiche denunciate dall’attrice, evidenziando che “... l’argine è caratterizzato da travertino terroso di età quaternaria che si presenta, nell’area nord-ovest, come affioramenti di materiale concrezionato lapideo biancastro. Le incrostazioni di materiale vegetale hanno generato alcune fratture nella roccia (Figura 24). Nell’area sud-est dell’argine, il terreno si presenta come sabbie sciolte di colore giallastro-avana (Figura 25), sono evidenti frane e smottamenti in più punti (Figura 26). Bisogna precisare che i piastroni travertinosi sono naturalmente soggetti a crolli e ribaltamenti lungo i bordi, con innesco in corrispondenza degli strati sabbiosi meccanicamente più deboli, il processo erosivo è naturale e gli interventi possono solo rallentare il fenomeno franoso. Fattori aggravanti sono l’azione dilatante delle radici degli alberi presenti sul piastrone e le infiltrazioni di acqua dalla parte alta del piastrone travertinoso.”, chiarendo, in punto di responsabilità, che “E’ vero che il travertino è un terreno meccanicamente debole ed è soggetto a processo erosivo negli strati sabbiosi (area sud-est), tuttavia le indagini effettuate nei luoghi oggetto di causa hanno dimostrato che un’attività di manutenzione dell’area da parte del Comune di Isola del Liri può ridurre il fenomeno”(cfr. pg. 12-14 della relazione peritale: “...sull’argine insiste un tubo di scolo delle acque meteoriche. Quest’ultimo è posizionato in cima all’argine e protende nel vuoto per oltre 1 m in direzione del terreno della Sig.ra Mancini Fiamma. Il sottoscritto CTU ha iniettato dell’acqua mediante un tubo di gomma all’interno di una delle griglie poste nel piazzale interno del cimitero per verificare quale fosse l’effettiva luce di sbocco in caso di evento meteorico (Figure 19-20). Il test ha evidenziato la fuoriuscita dell’acqua attraverso il tubo di scolo posto sull’argine, riversando il liquido sul terreno sottostante di proprietà della Sig.ra Mancini Fiamma (Figura 21). Le cappelle votive a nord-ovest, appartenenti alla area meno recente del cimitero, sono caratterizzate da tubi discendenti che convogliano a terra l’acqua che si deposita sul tetto. Lo scarico delle suddette grondaie è posto sul retro delle cappelle, nell’area esterna al cimitero, ovvero in prossimità dell’argine, con conseguente scarico del liquido sul versante a confine tra le due parti in causa



(Figura 22). Le cappelle poste a sud-est, appartenenti al lotto realizzato in epoca recente, sono caratterizzate da un sistema di canalizzazione delle acque piovane sulla copertura, quest'utime vengono convogliate nella rete fognaria presente nel piazzale interno al cimitero. Tuttavia sulle pareti esterne si evidenziano macchie nere causate dallo scolo di acqua proveniente dal tetto, le immagini aeree infatti mostrano la necessità di manutenzione delle coperture e la verifica di eventuale ostruzione degli scarichi (Figura 23).”.

Il CTU ha quindi dato atto che l'avanzamento del fenomeno “*comporta una situazione di pericolo che va ad aggravare lo stato attuale dell'argine, sia a monte che a valle, con ulteriori fenomeni franosi che possono instaurarsi in caso di eventi meteorici straordinari ma anche ordinari di lunga durata. Il continuo arretramento del terreno a monte dell'argine comporta una situazione di pericolo per le persone poste in prossimità del parapetto in caso di crollo improvviso, mentre a valle dell'argine c'è il rischio di essere investiti da detriti innescati da un eventuale crollo*”.

Da quanto esposto consegue che deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra evento dannoso e bene in custodia e la responsabilità dell'ente per l'omessa manutenzione sulle aree di sua proprietà, che ha aggravato il fenomeno erosivo, non avendo l'ente convenuto provato il caso fortuito, né il concorso colposo dell'attore.

Quanto agli interventi da eseguire, il CTU ha indicato i seguenti interventi provvisori atti a rallentare il fenomeno erosivo, suggerendone la rapida esecuzione: “1. **CHIUSURA E RIMOZIONE DEL TUBO DI SCOLO SULL'ARGINE:** chiusura e rimozione del tubo di scolo delle acque piovane posto sull'argine nell'area nord-ovest descritto al quesito B e presente in Figura 21. Quest'ultimo attualmente scarica il liquido sull'argine e di conseguenza sul terreno della Sig.ra Mancini. Questa operazione comporta la realizzazione di un nuovo percorso atto a convogliare l'acqua in una delle zone permeabili all'interno del cimitero. 2. **RIMOZIONE TUBI DISCENDENTI CAPPELLE AREA NORD-OVEST:** rimozione dei tubi discendenti dalle cappelle dell'area nord-ovest descritto al quesito B e presenti in Figura 22. Lo scarico delle suddette grondaie è posto sul retro delle cappelle, nell'area esterna al cimitero, ovvero in prossimità dell'argine, con conseguente scarico del liquido sul versante a confine tra le due parti in causa. Anche questa operazione comporta la realizzazione di un nuovo percorso atto a convogliare l'acqua in una delle zone permeabili all'interno del cimitero. 3. **MANUTENZIONE COPERTURA CAPPELLE AREA SUD-EST:** le pareti esterne delle cappelle poste a sud-est, appartenenti al lotto realizzato in epoca recente, sono caratterizzate da macchie nere causate dallo scolo di acqua proveniente dal tetto, come descritto al quesito B e visibile in Figura 23. Si richiede dunque manutenzione della copertura delle cappelle e verifica di eventuali ostruzioni che possano impedire il corretto deflusso delle acque dal tetto al



sistema fognario presente nel cimitero. 4. RIMOZIONE VEGETAZIONE AREA NORD- OVEST: nell'area nord-ovest, l'argine è caratterizzato da affioramenti di materiale concrezionato lapideo biancastro. Le incrostazioni di materiale vegetale ha generato alcune fratture nella roccia (Figure 12-24) causate dall'azione dilatante delle radici degli alberi presenti sul piastrone. Si richiede dunque la rimozione della vegetazione sul piastrone dell'area nord-ovest dell'argine, tale operazione ridurrà le sollecitazioni sui bordi dal piastrone costituito da limo sabbioso (area sud-est dell'argine). 5. RIMOZIONE DETRITI A VALLE DELL'ARGINE: smottamenti e fenomeni franosi hanno comportato la caduta a valle di detriti che hanno occupato il terreno di proprietà della Sig.ra Mancini. Si necessita dunque di pulizia dell'area ai piedi della scarpata da parte del Comune di Isola del Liri. 6. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO: un sistema di monitoraggio rappresenta un ottimo strumento per tenere sotto controllo la condizione di instabilità che caratterizza il versante in frana. Tenuto conto delle caratteristiche dell'area, una soluzione può essere rappresentata da un monitoraggio topografico dell'area, che potrà avvenire sia in maniera manuale che automatica. Questa tecnica consiste nella ripetitività dei rilievi dell'area, analizzando eventuali cambiamenti superficiali del versante o dell'area a monte. Il monitoraggio risulterà tanto affidabile quanto più frequentemente saranno raccolti i dati topografici." In proposito, occorre precisare che gli interventi descritti ai nn. 2 e 3 saranno di competenza dei concessionari delle cappelle interessate.

A seguito degli interventi provvisori appena elencati, per mettere in sicurezza completa l'argine e scongiurare futuri crolli, il CTU ha indicato il seguente intervento definitivo: "7. OPERA DI SOSTEGNO PER MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA: muro di sostegno in calcestruzzo armato gettato in opera per la messa in sicurezza dell'area sottostante (Figura 26). Le dimensioni e i particolari costruttivi dello stesso saranno oggetto di un'adeguata opera di progettazione successiva alla necessaria fase di indagini geologiche del luogo. A tergo del muro si prevedrà un'adeguata area composta da materiale drenante che, insieme a un'apposita tubazione, aiuterà ad allontanare le acque assorbite dal terreno evitando che queste possano aumentare la spinta agente sull'opera di sostegno. A monte dell'opera verrà realizzato un canale di raccolta delle acque meteoriche risolvendo l'attuale problema che si verifica in corrispondenza di ogni evento di pioggia. Le acque raccolte verranno poi convogliate nel più vicino ricettore fognario" (cfr. pg. 19 e ss. della relazione).

Come noto, la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore,



N. 1165/2022 R.G.

Repert. n. 28/2024 del 04/01/2024

Registrato il: 30/04/2024 n.995/2024 importo 208,75

rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo (Cass. 8522/2016).

Nel caso in esame, risulta dagli accertamenti svolti che il dislivello tra le proprietà sia di origine naturale e, pertanto, sussiste la responsabilità del comune convenuto per le spese di costruzione e manutenzione del muro a confine tra le proprietà.

Pertanto, in accoglimento della domanda svolta dall'attrice al punto A delle conclusioni dell'atto di citazione, il comune convenuto va pertanto condannato all'esecuzione delle opere indicate al punto D della CTU alle pg. 19 e ss. (nn. 1, 4, 5, 6, 7), con la precisazione che le opere di cui ai nn. 2 e 3 saranno di competenza dei concessionari delle cappelle interessate.

La domanda svolta al punto B va invece dichiarata inammissibile, per come formulata, in quanto condizionata e alternativa all'inadempimento del comune.

Non può infine essere accolta la domanda di risarcimento, in quanto il danno non è stato provato ed è stato allegato soltanto genericamente. Né esso può essere liquidato in via equitativa. Ed invero, la liquidazione equitativa presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale *“la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata”* (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711).

Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si reputa congruo compensare per 1/3 le spese di lite sia del presente giudizio sia della fase di ATP, ponendo i restanti 2/3 a carico del comune prevalentemente soccombente. Tali spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Stante l'esito complessivo del giudizio, si reputa congruo porre integralmente a carico del comune le spese di CTU della fase di ATP, liquidate in € 1711,63 (cfr. fascicolo ATP), che vanno prese in considerazione come spese giudiziali, da liquidarsi in un unico contesto, essendo stato acquisito l'accertamento nel presente giudizio (Cass. 15672/2005).

P.Q.M.



N. 1165/2022 R.G.

Repert. n. 28/2024 del 04/01/2024

Registrato il: 30/04/2024 n.995/2024 importo 208,76

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) condanna il Comune di Isola del Liri ad eseguire le opere indicate al punto D della CTU alle pg. 19 e ss. (nn. 1, 4, 5, 6, 7), con le precisazioni di cui in motivazione;

2) dichiara inammissibile la domanda di cui al punto B delle conclusioni dell'atto di citazione;

3) rigetta la domanda risarcitoria;

4) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il Comune di Isola del Liri alla rifusione dei restanti 2/3 in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 9.534,66 per compensi, di cui € 2294,66 per il giudizio di ATP ed € 7240,00 per il presente giudizio, oltre ad € 1711,63 per spese di CTU per la fase di ATP, ed € 621,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Cassino il 4 gennaio 2024

Il Giudice

dott.ssa Michela Grillo

